

Provincia di Brescia

## CAPITOLATO SPECIALE LOTTO 2 CIG Z5E1B2C3B7

# POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONAILE DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI PUBBLICI.

La presente polizza è stipulata tra il

Comune di Gardone Riviera
Via Carere 5 – Gardone Riviera Bs
CF:00368800173

(di seguito denominato contraente/assicurato)

e la

Società assicuratrice	
Agenzia di	

(di seguito denominata società)

durata del contratto

Dalle ore 24	Del 31/12/2016
Alle ore 24	Del 31/12/2020

Con scadenza dei periodi di assicurazione Successivi al primo fissati

Alle ore 24 di ogni	31/12
---------------------	-------



Provincia di Brescia

# POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI PUBBLICI.

#### -COLPA LIEVE

Stipulata tra il Comune di Gardone Riviera e la spettabile

Effetto:ore 24 del 31/12/2016 Scadenza:ore 24 del 31/12/2020 Durata 4 anni Scadenza rate annuali 31/12

#### SCHEDA DI COPERTURA ALLEGATA AL CONTRATTO N.

- 1) Assicuratori
- 2) Contraente/Assicurato:Comune di Gardone Riviera
- 2.1) Attività dichiarata: Amministrazione comunale
- 3) Periodo di assicurazione:dal 31/12/2016 al 31/12/2020
- 4) Massimale per ciascun sinistro: € 1.000.000
- 4.1) Massimale aggregato annuo: € 2.000.000
- 5) Franchigia per sinistro: € 5.000
- 6) Data retroattività: illimitata
- 7) Clausola Broker
- 8) Elenco assicurati:
  - 1 Sindaço
  - 2-assessori
  - 9-Consiglieri
  - 1-Segretario comunale (in convenzione con altro Ente)
  - 1 responsabile area amministrativa
  - 1 responsabile area tributi
  - 1 responsabile polizia locale
  - 1responsabile area tecnica ed area urbanistica



#### Provincia di Brescia

La presente Polizza è una Polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la Polizza copre i sinistri notificati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

#### **DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicuratori: L'Impresa di Assicurazione o i Sottoscrittori indicati al punto 1 della scheda di copertura

**Assicurato**: L'Ente pubblico o la Società Pubblica contraente indicata nella scheda di copertura al punto 2 e le persone che ricoprono le funzioni e le cariche elencate al punto 8 della scheda di polizza.

Assicurazione: Il contratto di Assicurazione.

Attività dichiarata: Amministrazione Comunale

**Beni**: Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.

Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione indicato nella scheda di copertura al punto 2

**Danno**: Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica, anche arrecato ad interessi legittimi.

**Danni Materiali**: Il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di cose od animali.

**Danni Corporali:** Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi danni alla salute o biologici nonché il danno morale.

**Indennizzo**: La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

Massimale: La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.

Polizza: Il documento che prova l'assicurazione.

**Perdite Patrimoniali**: Ogni danno immateriale (intendendosi per tale il danno subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e Corporali) inclusi i danni patrimoniali e non patrimoniali.

Periodo di assicurazione: corrisponde a ciascuna annualità del contratto, intese separatamente.

**Periodo di efficacia**: è il periodo intercorrente tra la data di retroattività indicata nella scheda di Copertura e la data di scadenza della durata del contratto.

**Premio**: La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori.



#### Provincia di Brescia

**Pubblica Amministrazione**: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

**Responsabilità Civile**: La responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

**Responsabilità** Amministrativa: La responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Responsabilità Amministrativa-Contabile: La responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Sinistro: Comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'assicurazione

#### CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo.

#### Art. 2 - Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

#### Art. 3 - Pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato al punto 03 (ore 24 del 31/12/2016) della Scheda di Copertura se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta Polizza.

\_\_\_\_\_



#### Provincia di Brescia

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

#### Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### Art. 5 – Variazione del rischio

#### A) Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).

#### B) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

#### Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- (a) ricevimento di informazione di garanzia;
- (b) formale richiesta di risarcimento Danni da parte del terzo danneggiato;
- (c) invito a dedurre:

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.), unicamente nel caso in cui l'inadempimento sia dovuto a dolo dell'assicurato.

#### Art. 7 - Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 180 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

#### Art. 8 - Durata e Cessazione del contratto

L'Assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Se l'Assicurazione è stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.

È fatto comunque salvo l'obbligo degli Assicuratori di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto. Tale obbligo non potrà protrarsi oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto originario.

#### Art. 9 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

#### **Art. 10 – Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

#### Art. 11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### Art. 12 – Legittimazione

Si prende atto che, essendo il Contraente un Ente della Pubblica Amministrazione, la presente Polizza viene stipulata dall'Ente esclusivamente nell'interesse proprio.

Sito Web: http://www.comune.gardoneriviera.bs.it - Email: <a href="mailto:info@comune.gardoneriviera.bs.it">info@comune.gardoneriviera.bs.it</a>



#### Provincia di Brescia

La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

# NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

#### Art. 13 – Oggetto dell'Assicurazione

#### Responsabilità civile patrimoniale verso terzi inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi.

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere, a fronte dell'esperimento dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell'Assicurato stesso.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. n.3/1957,
- il diritto di surrogazione spettante all'Assicuratore ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili.

La surrogazione dell'Assicuratore nei confronti del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato è limitato agli atti od omissioni commessi con colpa grave o dolo.

#### Art. 14 – Estensioni di copertura.

#### A)Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi.

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

#### B) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.

#### C) Attività di rappresentanza.

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell'Assicurato stesso presso altri Enti.

# D) Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro).

A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbiano eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì



#### Provincia di Brescia

operante per la responsabilità dell'Assicurato per le perdite patrimoniali derivanti da involontarie violazioni della normativa in materia d'igiene (rumori, microclima,

polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti dallo stesso incaricati per le funzioni di:

- 1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- 2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

#### E) Copertura sostituti.

Nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di soggetti incaricati dall'Assicurato, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.

### F) Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D. Lgs 196/2003 e s.m.i.

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali conseguenti ad una violazione degli obblighi previsti in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni patrimoniali cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c., e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c..

#### L'Assicurazione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Ente Assicurato o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere.

#### G) Acquisizioni in economia.

Premesso che l'Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'art.36 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs 50/2016 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante:

- a) amministrazione diretta
- b) procedura di cottimo fiduciario

L'assicurazione s'intende estesa entro il limite di Euro 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo alle responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento dell'obbligazioni assunte dall'Impresa Cottimista.

#### Art. 15 – Limiti di Indennizzo.

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale per sinistro indicato al punto 4 della Scheda di Copertura e del massimale per aggregato annuo indicato al punto 4.1 della medesima Scheda di Copertura.

Le garanzie vengono prestate con l'applicazione di una franchigia per sinistro e/o in aggregato annuo indicata al punto 5 della Scheda di Copertura.

#### Art. 16 - Rischi esclusi dall'Assicurazione.

L'assicurazione non vale per le perdite conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) danni materiali di qualsiasi tipo, lesioni personali e/o morte di qualsiasi persona;



#### Provincia di Brescia

- c) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti e/o Privati salvo quanto precisato dall'art. 14 lettera c);
- d) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati a, qualsiasi degli Assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilità in polizza;
- e) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non derivantegli dalla legge
- f) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- g) azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo e/o colpa grave accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- h) atti commessi con dolo e/o colpa grave da parte dell'Assicurato;
- i) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché danno ambientale;
- 1) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- m) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato.
- n) azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato così come definito alla presente polizza;
- o) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui alla legge n.990 del 1969 e successive modifiche;

#### nonché per le perdite:

- p) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- q) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

salvo che l'Assicurato provi che 1'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.

#### Art. 17 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) –

L'assicurazione vale per i sinistri denunciati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali denunce siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data successiva alla data di retroattività indicata al punto 6 della Scheda di Copertura (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state ancora presentate né all'Assicurato né al personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato stesso.

Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione dell'Assicurazione.

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli assicuratori nei 5 anni successivi alla scadenza della presente polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa. La garanzia postuma quinquennale è altresì operante per i dipendenti o gli amministratori che nel corso della durata del contratto cessino dal servizio o dalla loro funzione per qualsiasi motivo, diverso dal licenziamento per giusta causa, a partire dalla data di cessazione dal servizio o dalla carica, a copertura dei sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio o dalla carica e derivanti da comportamenti colposi posti in essere da uno o più dipendenti o amministratori durante il periodo di efficacia della polizza. La presente garanzia



#### Provincia di Brescia

postuma cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Il massimale stabilito nella scheda di copertura è l'obbligazione massima alla quale gli assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma.

#### Art. 18 – Estensione territoriale.

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea.

#### Art. 19 - Persone non considerate terzi.

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli del legale rappresentante del Contraente e le Società da quest'ultimo controllate.

#### Art. 20 - Vincolo di solidarietà.

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

#### Art. 21 – Sinistri in serie.

In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

#### Art. 22 – Gestione delle vertenze – Spese legali.

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### Art. 23) - Clausola Broker

Il contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla San Lorenzo Broker srl per la gestione e la esecuzione del presente contratto, in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 209 del 07 settembre 2005.

Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal broker nel nome e per conto del contraente alla Compagnia si intenderà come fatta dal contraente. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

#### Art.24) Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n.136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della legge n. 136/2010 ne da immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.



#### Provincia di Brescia

c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società

derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

#### CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Patrimoniale della Pubblica Amministrazione:

- Art. 01 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.
- Art. 02 Altre assicurazioni.

Data

- Art. 05 Variazione del rischio.
- Art. 16 Rischi esclusi dall'Assicurazione.
- Art. 17 Inizio e termine della garanzia (forma Claims Made) -
- Art. 19 Persone non considerate terzi.

LA SOCIETA'	L'ASSICURATO

## CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' TECNICHE

Nel caso in cui l'assicurato, così come definito in frontespizio, fosse un dipendente tecnico come di seguito definito, l'esclusione di cui all'art.16 a) viene interamente abrogata e si applicheranno le sotto riportate addizionali e/o modifiche:

#### **DEFINIZIONE ADDIZIONALE**

**Dipendente tecnico** qualsiasi dipendente, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di Legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trova alle dipendenze o che abbia un rapporto di servizio con la Pubblica



#### Provincia di Brescia

Amministrazione e che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione medesima, compresa la predisposizione e la sottoscrizione del progetto, la direzione e/o la sorveglianza e/o esecuzione del collaudo statico dell'opera e comprese le attività inerenti il ruolo di Responsabile del Procedimento, o il personale di supporto al responsabile del procedimento.

#### A) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie di cui all'art.13, sono estese alla responsabilità professionale, derivante all'Assicurato per:

- **A)** le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:
- progettista,
- direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
- collaudatore:
- responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs 50/2016;
- responsabile dei lavori ai sensi D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
- coordinatore per la progettazione ai sensi D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
- coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
- preposti alla sicurezza ai sensi D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
- **B**) le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente contraente.
- C) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
- **D**) i danni materiali a cose, morte o lesioni personali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.

#### Condizioni Aggiuntive

- a) l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- **b**) l'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell'attività di validazione dei progetti così come prevista dalla legge n.166/2002 (Merloni Quater) e successive modificazioni.
- c) l'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai soggetti incaricati in funzione di:
- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

#### B) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

In aggiunta a quanto previsto dall'art.16 delle condizioni generali l'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:

a) maggiori costi conseguenti alle varianti;



#### Provincia di Brescia

- **b**) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;
- c) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
- **d**) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- e) per la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel testo di polizza;
- **f**) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto;
- g) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
- h) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
- i) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
- I) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;

# CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE "ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' TECNICHE"

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative alla estensione di copertura alla Responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche.

Luogo e data

L'ASSICURATO

-Punto B) rischi esclusi dall'assicurazione.